

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI





RELAZIONE DI STIMA



LOTTO UNICO DI VENDITA

Esecuzione Immobiliare

R.G.E. 193/2023

GIUDIZIARIE°



BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

contro



OMISSIS OMISSIS









Custode Giudiziario

avv. Massimo Collà Ruvolo

Esperto Stimatore

arch. Omissis Omissis

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009





INDICE

1.	PREMESSA	2
2.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI	S2
3.	RISPOSTA AI QUESITI ZARE®	JDIZARIE®
	QUESITO n. 1 Identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento	2
	QUESITO n.2 Elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto	5
	Caratteristiche ubicazionali	
ASTE GIUDIZIA	Caratteristiche tipologiche, compositive e costruttive	6
	Calcolo della superficie commerciale	18
	QUESITO n.3 Procedere alla identificazione catastale del bene pignorato	20
	Identificazione catastale e storia del bene pignorato	20
	Difformità catastali	21
	Storia catastale del terreno	22
	QUESITO n.4 Procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto	23
	QUESITO n.5 Procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato	25
	QUESITO n.6 Verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico	JIDI 27 ARIE
	Analisi stato di difformità	29
	Regolarizzazione delle difformità	
	QUESITO n.7 indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile	33
	QUESITO n.8 Specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene	34
ASTF	QUESITO n.9 Verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale	
	QUESITO n.10 Verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo	37
	QUESITO n.11 Fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su e procedimenti in corso	
	QUESITO n.12 Procedere alla valutazione dei beni	38
	Criterio e procedimento di stima	38
	Analisi dei valori di mercato	40
	Stima del bene	42
	Prezzo base d'asta	43 ARE
	QUESITO n.13 Procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quo	<u>ta</u> 44
	QUESITO n.14 Acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Comm	
	precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio	44

ALLEGATI











Il sottoscritto **arch**. *Omissis Omissis*, iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di *Omissis* al n. *Omissis*, socio dello *Omissis Omissis Omissis*, con studio in *Omissis Omissis Omissis*, in via *Omissis Omissis*, in qualità di esperto stimatore nel procedimento R.G.E. 193/2023 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. *contro OMISSIS OMISSIS*, rassegna la presente relazione in merito ai quesiti posti come da verbale di giuramento depositato in via telematica in data 04.06.2024.

2. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI

Prestato giuramento, il sottoscritto ha provveduto nei giorni successivi a verificare la completezza della documentazione depositata ex art.567 c.p.c. e a depositare telematicamente, in data 14.06.2024, il relativo modulo di controllo, secondo quanto previsto nella *sezione A* del verbale di giuramento.

In data 17.06.2024, con il Custode Giudiziario, avv. Massimo Collà Ruvolo, dopo ARIC che questi ne aveva data preventiva comunicazione all'esecutato, sono stati raggiunti i beni oggetto del procedimento siti nel Comune di Villaricca, in corso Italia n.305. In tale occasione, alla presenza dell'esecutato, è stato possibile accedere all'interno degli stessi e ad effettuarne i rilievi metrici e fotografici. Il tutto è descritto nel relativo verbale di accesso redatto dal Custode a cui si rimanda (*cfr.* Allegato 01).

Le operazioni peritali, in tempi diversi, sono consistite, inoltre, nelle indagini condotte presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Villaricca, i Servizi Demografici del Comune di Villaricca, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio, Servizi Catastali (ex Catasto) e Servizio di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria), nonché tutti gli altri uffici competenti interpellati per il reperimento dei documenti necessari per gli accertamenti previsti. A completamento dell'incarico si è provveduto al deposito telematico dell'elaborato peritale completo degli allegati e all'invio della copia alle parti.

3. RISPOSTA AI QUESITI

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i diritti reali (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di ½, ¼; ecc.) ed i beni oggetto del pignoramento.

In ordine al primo profilo (diritti reali pignorati), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore. Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un diritto di contenuto più ampio rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficiaria; intera proprietà in luogo della quota di ½; quota di ½ in luogo della minor quota di ¼; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);
- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di ½ in luogo dell'intera proprietà; quota di ¼ in luogo della maggior quota di ½; ecc.), <u>l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.</u>
- In ordine al secondo profilo (<u>beni pignorati</u>), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2) Al riguardo:
- nell'ipotesi di "difformità formali" dei dati di identificazione catastale (dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.lla catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.lla del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.lla; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto carattere meramente nominale (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe) o se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto carattere sostanziale (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica) ed informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;
 nell'ipotesi di "difformità sostanziali" dei dati di identificazione catastale (difformità della situazione di fatto rispetto alla
- nell'ipotesi di "difformità sostanziali" dei dati di identificazione catastale (difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).
- In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **comune censuario, foglio, p.lla e sub catastali**. I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto. In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI. L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di espropriazione per pubblica utilità, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure. In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla formazione – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di uno o più lotti per la vendita, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno tre confini ed i dati di identificazione catastale (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali). I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.lla, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc.". Nella formazione dei lotti, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale. Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

Come riportato nell'atto di pignoramento, oggetto della procedura in danno di Omissis Omissis (Omissis, Omissis) è la piena ed intera proprietà delle porzioni immobiliari site in Villaricca (NA) al Corso Italia n.173 bis e precisamente: - appartamento posto al terzo piano della scala B, interno cinque, composto di vani 7 (...) e riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Villaricca al foglio 2, particella 807, sub 40, cat. A/2, classe 3, vani 7, corso Italia snc, scala B, piano 3,

interno 5. - Locale box auto al piano seminterrato della scala B (...) e riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Villaricca al foglio 2, particella 807, sub 25, cat. C/6, classe 3, mq 28, corso Italia snc, piano S1 (cfr. atto di pignoramento).

Il diritto reale pignorato corrisponde a quello in titolarità all'esecutata in virtù del titolo trascritto in proprio favore.

<u>DIFFORMITÀ FORMALI</u> I dati catastali indicati nell'atto di pignoramento corrispondono a quelli esistenti alla data della relativa trascrizione.

<u>DIFFORMITÀ SOSTANZIALI</u> Come meglio specificato al quesito 3, lo stato di fatto dell'immobile presenta alcune differenze rispetto alla planimetria catastale riguardanti la composizione interna.

Dalla comparazione dell'ortofoto e della mappa catastale è possibile indicare in maniera precisa l'ubicazione dei beni pignorati:



imm.1.01: sovrapposizione mappa catastale e ortofoto (da stimatrix®)



imm1.02: estratto mappa catastale



imm1.03: ortofoto (estratto da Google Earth®)

Dopo aver esaminato lo stato di fatto dei beni e consideratene la consistenza, tipologia e specifiche caratteristiche, si prevede la creazione di un **LOTTO UNICO DI VENDITA** come descritto nel seguente schema:

LOTTO UNICO DI VENDITA

Piena ed intera proprietà delle seguenti unità immobiliari facenti parte di un fabbricato per civile abitazione in Villaricca, al Corso Italia n.305 (ex 315), così distinte:

- appartamento al piano terzo, scala B, interno 5, composto da soggiorno, cucina, tre camere, cabina armadio, corridoio, due bagni, terrazzo e balcone. È distinto al N.C.E.U.
 al Foglio 2 Particella 807 Subalterno 40 cat. A/2, consistenza 7 vani.
- **box auto** al piano seminterrato della scala B, composto da un locale. È distinto al N.C.E.U. al *Foglio 2 Particella 807 Subalterno 25 cat*. C/6, *consistenza* 28 mq.

QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della tipologia di ciascun immobile, della sua ubicazione (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli accessi, delle eventuali pertinenze (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle pertinenze ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali dotazioni condominiali (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento. In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di attestato di prestazione energetica e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di fondi interclusi (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato. La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto <u>deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie.</u> L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita. Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione. In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di planimetria dello <u>stato reale</u> dei luoghi. Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

Il lotto unico di vendita comprende la piena ed intera proprietà di un'abitazione al piano terzo e di un box auto al piano seminterrato di un fabbricato ubicato nel Comune di Villaricca (NA), corso Italia n.305, distinti al N.C.E.U. del detto Comune al foglio 5 particella 807 rispettivamente ai sub 40 (cat. A/2) e 25 (cat. C/6).

CARATTERISTICHE UBICAZIONALI

I beni sono ubicati in zona semicentrale, nell'area meridionale del territorio comunale di Villaricca, a ridosso della SP1 Circumvallazione esterna di Napoli che

la separa dal centro storico. L'area è urbanizzata, con strade asfaltate, dotate di marciapiedi e pubblica illuminazione, con buona possibilità di parcheggio delle auto. Il contesto, quindi, a destinazione residenziale, è caratterizzato dalla presenza di condomìni con fabbricati tendenzialmente di tre/quattro piani fuori terra. I beni sono facilmente raggiungibili e ben collegati con gli altri paesi dell'hinterland napoletano proprio per l'adiacenza della succitata SP1, collegata a sua volta all'Asse Mediano (SP ex SS162NC). A breve distanza sorgono i centri abitati di Qualiano, Giugliano in Campania, Mugnano di Napoli e Melito.



1. Bene pignorato - 2. Centro storico di Villaricca - 3. Stazione Metropolitana - 4. Svincolo *Asse Mediano* 5. Svincolo *Circumvallazione esterna di Napoli* - 6. Qualiano - 7. Giugliano in Campania

SP1 (Circumvallazione esterna di Napoli)

SP ex SS 162 NC (Asse mediano)

imm2.01: inquadramento territoriale


CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE, COMPOSITIVE E COSTRUTTIVE

Il complesso edilizio di cui fanno parte i beni pignorati risale alla seconda metà degli anni Novanta, ubicato nell'area urbana di espansione a sud del centro storico, a ridosso della *SP1 Circumvallazione esterna di Napoli*. Il complesso si compone di due corpi di fabbrica simmetrici, disposti secondo la direzione della strada su cui prospettano, articolati su tre piani fuori terra oltre al piano terra a destinazione commerciale e a quello seminterrato dell'autorimessa, collegati da corpo scala a doppia rampa con ascensore. I fabbricati sono realizzati con struttura portante in cemento armato, tompagnature in laterizio, solai latero-cementizi e copertura a falde

inclinate con manto di copertura in tegole. Le facciate esterne, apparse in buone condizioni, sono intonacate e tinteggiate di colore giallo, in contrasto con il grigio dei parapetti dei balconi. L'accesso ai fabbricati avviene attraverso i portoncini posti direttamente sulla strada, da cui sono separati dall'ampio marciapiede pavimentato. Alle estremità del complesso vi sono le due rampe carrabili, rispettivamente di entrata e di uscita all'autorimessa.



imm2.02: immagine aerea parte antistante la strada (estratto da Google Earth®)



RIE

imm2.03: immagine aerea parte retrostante (estratto da Google Earth®)





imm2.04: viste del fabbricato dalla strada





imm2.05: viste delle rampe di entrata/uscita dell'autorimessa





imm2.06: viste della scala B e portone di ingresso



L'abitazione pignorata è posta al terzo piano del fabbricato, avente porta di accesso alla sinistra di chi sale le scale. Si compone di soggiorno, cucina, corridoio, tre camere da letto, di cui una con bagno interno e cabina armadio, bagno, balcone prospettante sulla strada e terrazzo coperto con tettoia prospettante sull'area interna. La superficie interna netta è di circa 127 mq; l'altezza interna netta rilevata, variabile a seconda della pendenza delle falde, è nel punto massimo di ARIE circa 2,87 m (cfr. Allegato 12 – grafico 1). Il bene confina a nord con corpo scala e unità sub 41, a sud con unità sub 23 (scala A), a est con distacco (sub 2) su Corso Italia,



gr2.01: pianta stato di fatto APPARTAMENTO

Internamente l'immobile si presenta in buone condizioni di manutenzione, caratterizzato da finiture di ordinaria fattura.

La pavimentazione di tutto l'appartamento, ad eccezione dei bagni, è realizzata con mattonelle in ceramica in formato quadrato 40x40 cm circa, disposte in diagonale rispetto alle pareti. Quest'ultime sono intonacate e tinteggiate di colore giallo tenue, in parte rivestite con parato a fantasia nelle due camere da letto. Il bagno principale, dotato di lavandino, sanitari e vasca, presenta una pavimentazione in mattonelle effetto marmo quadrate sulla tonalità del verde con trama interna nera e pareti rivestite per un metro con lastra ceramica effetto marmo disposto verticalmente e. per la parte superiore, con parato di colore chiaro a trama floreale. Il bagno in camera, dotato di lavandino, sanitari e vano doccia in muratura, è caratterizzato dalla pavimentazione con mattonella quadrata effetto marmo a fondo chiaro nella tonalità del beige, impiegata nel formato rettangolare anche per il rivestimento delle pareti. Le porte interne sono in legno tamburato con impiallacciatura in essenza, con anta cieca a riquadri, del tipo a battente. Gli infissi esterni sono in alluminio di colore bianco con vetrocamera, dotate di battenti esterni alla romana in metallo. Sono presenti l'impianto idrico, elettrico e del gas del tipo sottotraccia apparsi funzionanti. L'unità è dotata di impianto di riscaldamento autonomo, con caldaia murala esterna a gas e radiatori in alluminio alle pareti. Il terrazzo, prospettante sul lato posteriore del fabbricato, è coperto con tettoia in legno.

VEDUTE DELL'IMMOBILE






imm2.07: ingresso all'unità dal corpo scala





imm2.08: soggiorno





imm2.09: cucina









imm2.10: cucina

GIUDIZIARIE[®]









imm2.11: terrazzo





imm2.12: corridoio

imm2.13: bagno





imm2.14: camera da letto 1





imm2.15: camera da letto 2



Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009








imm2.16: balcone terrazzo lato strada





imm2.17: camera da letto 3







GIUDIZIARIE




imm2.19: bagno in camera





Il **box auto** pignorato è posto al piano seminterrato, penultimo locale rispetto alla rampa di uscita, alla sinistra di chi segue il verso di percorrenza della corsia di manovra. Il bene consiste in un locale pressappoco quadrato, intervallato da un pilastro intermedio che lo divide di fatto in una porzione più grande, capace di contenere un'auto, ed una più piccola per la scaffalatura. La superficie interna netta è di 28 mq circa, con un'altezza interna netta di 3,00 m (cfr. Allegato 12 – grafico 2). Internamente è caratterizzato dalla pavimentazione in klinker di colore grigio chiaro e da pareti e soffitto intonacati e tinteggiati di colore bianco. È presente l'impianto elettrico con canalizzazioni a vista, nonché l'impianto idrico. La chiusura avviene con saracinesca metallica avvolgibile ad automatismo meccanizzato. Il bene confina

area di manovra sub 6.



gr2.02: pianta stato di fatto BOX AUTO





VEDUTE DELL'IMMOBILE



imm2.20: accesso dalla corsia di manovra





imm2.21: accesso al box






imm2.22: vista interna









Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Per il calcolo della superficie commerciale si considerano i criteri illustrati nell'allegato 2 del Manuale della Banca Dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (Istruzioni per la determinazione della consistenza degli immobili urbani per la rilevazione dei dati dell'osservatorio del mercato immobiliare), basato sui principi dettati dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, di seguito riportati per la specifica destinazione d'uso dell'immobile.

Nel caso in esame, si fa riferimento agli *immobili a destinazione residenziale* ed in particolare alla categoria delle *unità immobiliari parte di un edificio*, per le quali la superficie commerciale è computata come somma:

- della superficie dei vani principali e degli accessori diretti, comprensiva della quota delle superfici occupate dai muri interni e perimetrali;
- della superficie omogeneizzata delle pertinenze di uso esclusivo: di ornamento (terrazze, balconi, patii e giardini), di servizio (cantine, posti auto coperti e scoperti, box, etc.)

CRITERI DI MISURAZIONE DELLE SUPERFICI

- a) <u>vani principali e accessori diretti</u>: Si determina misurando la superficie al lordo delle murature interne ed esterne -perimetrali- (queste ultime vanno considerate fino alla mezzeria nei tratti confinanti con le parti di uso comune o con altra unità immobiliare). I muri interni e quelli perimetrali esterni che sono computati per intero, sono da considerare fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione vengono computati nella misura massima del 50% e pertanto fino ad uno spessore massimo di cm. 25. La superficie è arrotondata al metro quadrato per difetto o per eccesso (D.P.R. 138/98).
- b) pertinenze esclusive di ornamento: per i balconi, le terrazze e similari la superficie si misura fino al contorno esterno; per i giardini o le aree scoperte di uso esclusivo la superficie si misura fino al confine della proprietà ovvero, se questa è delimitata da un muro di confine o da altro manufatto in comunione, fino alla mezzeria dello stesso.
- c) pertinenze esclusive accessorie di servizio: La superficie delle pertinenze esclusive a servizio dell'unità principale (cantine, soffitte o utilizzazioni similari) si misura al lordo dei muri perimetrali esterni e fino alla mezzeria dei muri di divisione con zone di uso comune (corridoi, lavatoi, scale ecc.) ovvero di altra destinazione o proprietà.

SUPERFICI OMOGENEIZZATE


Nel caso in esame si applicano i seguenti criteri di ponderazione:

a) Pertinenze esclusive di ornamento

Balconi, terrazzi e similari (comunicanti con i vani principali e con i vani accessori):

- 30%, fino a mq. 25;
- 10%, per la quota eccedente mq. 25

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



)IZIARIE



- 50%, qualora direttamente comunicanti con i vani principali e/o con i vani accessori;
- 10%, qualora non comunicanti con i vani principali e/o accessori


Nel caso in esame, il box viene considerato come accessorio dell'abitazione, per cui se ne omogeneizza la superficie rispetto a quella della residenza. Alla luce della specifica funzione dell'unità e del collegamento comunque diretto rispetto all'abitazione, garantito dall'accesso dal corpo scala del fabbricato, si applica per l'omogeneizzazione il coefficiente del 50%.

Il calcolo della superficie commerciale è riportato nella seguente tabella:

CALCOLO SUPERFICIE COMMERCIALE

A ADDADTAMENTO (audi	40\				
A - APPARTAMENTO (sub			0 "	_	3
ambiente .	S netta		Coeff	S _{comm}	
soggiorno	31,08	mq	1	31,08	mq
cucina	23,63	mq	1	23,63	mq
corridoio	6,72	mq	1	6,72	mq
bagno ASI III	8,23	mq	1	8,23	mq
camera 1 CILIDIZIADIE®	13,96	mq	1	13,96	mq
camera 2	15,08	mq	1	15,08	mq
camera 3	16,45	mq	1	16,45	mq
cabina armadio	3,56	mq	1	3,56	mq
disimpegno camera	2,76	mq	1	2,76	mq
bagno in camera	5,52	mq	1	5,52	mq
A C	126,99	mq			
terrazzo	32,23	mq			
R Ino a 25 mg	25,00	mq	0,3	7,50	mq
eccedenza	7,23	mq	0,1	0,72	mq
balcone	26,50	mq			
fino a 25 mq	25,00	mq	0,3	7,50	mq
eccedenza	1,50	mq	0,1	0,15	mq
muratura interna	7,12	mq	1	7,12	mq
muratura perimetrale 🔼 🧲 📗	17,63	mq	1	17,63	mq
OLIDIZIA DIE:		TO	TALE	167,61	mq
B - BOX AUTO (sub 25)					
ambiente (Sdb 25)	S netta		Coeff	S _{comm}	

					للحال
B - BOX AUTO (su	ıb 25)				
ambiente	S net	а	Coeff	S_{comm}	
locale		5 mq	1	28,05	mq
Superficie netta	totale 28,0	5 mq			
muratura interna	0,44	l mq	1	0,44	mq
muratura perimetrale	4,1	' mq	1	4,17	mq
	70 IL	TO	TALE	32,66	mq
omogeneizzazione 0,5					
TOTALE omogeneizzato			16,33	mq	
	TO	[A] E	/A+B)	183,94	ma
TOTALE (A+B)			103,34	mq	
arrotondamento			184.00	mq	



L'esperto deve procedere all'identificazione catastale dei beni pignorati per ciascun lotto. Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

- deve precisare l'esatta rispondenza formale dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subaltemo):
- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un <u>momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento</u>, precisando:
- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;
- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:
- deve predisporre apposita planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

Presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio, *Servizi Catastali*, sono state acquisite la planimetria e la visura storica dei beni pignorati e del terreno su cui gli stessi sono stati edificati, ricostruendone in questa maniera l'intera storia catastale (*cfr.* Allegati 02-03).

IDENTIFICAZIONE DEI BENI PIGNORATI E STORIA CATASTALE

Gli immobili pignorati sono attualmente identificati al N.C.E.U. del Comune di Villaricca (NA) con i seguenti dati:

APPARTAMENTO-UDIZIARIE

foglio 2 particella 807 sub 40 cat. A/2 consistenza 7 vani

indirizzo: CORSO ITALIA n. 315 Scala B Interno 5 Piano 3

BOX AUTO

foglio 2 particella 807 sub 25 cat. C/6 consistenza 28 mq

indirizzo: CORSO ITALIA n. 315 Scala B Piano S1

Entrambi in ditta:

OMISSIS Omissis (Omissis, Omissis)

- proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009 Nell'atto di pignoramento e nella relativa nota di trascrizione, nonché nel titolo di proprietà in capo all'esecutato, i beni pignorati sono riportati con l'attuale identificativo catastale.


Gli immobili risultano così distinti dalla loro costituzione del 27.07.1992 (*cfr.* Allegato 02).

DIFFORMITA' CATASTALI

Lo stato di fatto dei beni presenta alcune difformità rispetto alle planimetrie catastali rinvenute. In particolare, come evidente dalla sovrapposizione delle piante, al di là delle differenze attribuibili alla rappresentazione grafica della planimetria catastale, si rileva per ciascuna unità:

BOX AUTO (cfr. Allegato 12 - grafico 4)

diversa posizione e dimensione del portellone di ingresso;









imm3.01: sovrapposizione planimetria catastale e pianta stato di fatto (BOX AUTO)

APPARTAMENTO (cfr. Allegato 12 - grafico 3)

- demolizione di alcuni tramezzi e di un tratto della parete esterna;
- realizzazione del bagno in camera e del relativo disimpegno;
- realizzazione vano lavanderia sul terrazzo:
- realizzazione di finestra nella cucina;
- diversa posizione e/o dimensione di alcune porte;
- realizzazione del camino






imm3.02: sovrapposizione planimetria catastale e pianta stato di fatto (APPARTAMENTO)

Ferma restando l'eventuale regolarizzazione urbanistica delle differenze rilevate, occorre prevedere l'aggiornamento della planimetria catastale mediante procedura DOCFA, per la cui pratica si indica un costo orientativo di 1.000 €, comprensivo degli oneri richiesti e dell'onorario professionale di un tecnico cui affidare l'incarico.

STORIA CATASTALE DEL TERRENO

Il fabbricato di cui fanno parte i beni pignorati sorgono su un'area distinta al N.C.T. del Comune di Villaricca al **foglio 2 particella 807** superficie 2.568 mq, ENTE

URBANO dal 07.01.2014 (*Variazione del 07/01/2014 Pratica n. NA0003216 in atti dal 07/01/2014 BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE (n. 68.1/2014)*). È così distinta dal 16.05.1983, con consistenza di 1.000 mq, aumentata a quella attuale con l'annessione della particella **985**, generata dal frazionamento della particella **136** (*30.531 mq*) (*frazionamento del 16/05/1983 in atti dal 20/10/1993*). Quest'ultima era così distinta dall'impianto meccanografico del 08.02.1973 con consistenza iniziale ARIE maggiore di 36.731 mq. Per il periodo antecedente la meccanizzazione, dalla mappa catastale storica all'impianto, risalente alla fine dell'Ottocento (1890 circa), confrontata con l'attuale estratto di mappa, si evince che la 807 costituisce una porzione dell'originaria particella **41** di maggiore consistenza (*cfr.* Allegato 03).



imm3.03: confronto attuale mappa catastale con mappa all'impianto

QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti – del seguente prospetto sintetico: LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): – piena ed intera (oppure quota di 1/2, di 1/3, ecc.) proprietà (o altro diritto reale) di appartamento (o terreno) ubicato in _____ alla via _____ n. ___, piano ____ int. ___; è composto da ______, confina con _____ a sud, con ____ a nord, con ____ ad ovest, con _____ ad est; è riportato nel C.F. (o C.T.) del Comune di ______ al foglio ___, p.lla ____ (ex p.lla _____ o già scheda ______), sub _____; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a ____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. ____ del _____, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a ____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme ____) rispetto alla istanza di condono n. ____ presentata il ___, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria ex artt. ____ (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona _____ (per il terreno); PREZZO BASE euro ____; LOTTO n. 2 : ecc Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di

LOTTO UNICO DI VENDITA

Piena ed intera proprietà delle seguenti unità immobiliari facenti parte di un fabbricato per civile abitazione in Villaricca, corso Italia n.305 (già 315) e precisamente:

- APPARTAMENTO al piano terzo, scala B, interno 5, composto da soggiorno, cucina, tre camere, cabina armadio, corridoio, due bagni, terrazzo e balcone. È distinto al N.C.E.U. al Foglio 2 Particella 807 Subalterno 40, cat. A/2, consistenza 7 vani. Confina a nord con corpo scala e unità sub 41, a sud con unità sub 23 (scala A), a est con distacco (sub 2) su Corso Italia, a ovest con proiezione area esterna sub 31.
- BOX AUTO al piano seminterrato della scala B, composto da un locale. È distinto al N.C.E.U. al Foglio 2 Particella 807 Subalterno 25, cat. C/6, consistenza 28 mq. Confina a nord con unità sub 24, a sud con unità sub 26, a est con terrapieno, a ovest con area di manovra sub 6.

Lo stato di fatto presenta alcune difformità rispetto alla planimetria catastale. In particolare, al di là delle differenze attribuibili alla rappresentazione grafica della planimetria catastale, si rileva, per l'appartamento, la demolizione di alcuni tramezzi e di un tratto della parete esterna; la realizzazione del bagno in camera e del relativo disimpegno; la realizzazione vano lavanderia sul terrazzo; la realizzazione di finestra nella cucina; la diversa posizione e/o dimensione di alcune porte; la realizzazione del camino; per il box auto, la diversa posizione e dimensione del portellone di ingresso.

Il fabbricato di cui fanno parte i beni pignorati è stato costruito in virtù di CONCESSIONE EDILIZIA n.2720 del 29.12.1990; vi è inoltre DOMANDA DI SANATORIA prot.4331 del 28.02.1995. Rispetto al titolo l'intero terzo piano del fabbricato è difforme per la trasformazione del sottotetto in piano abitabile e la creazione di quattro abitazioni, tra cui quella pignorata. Rispetto alla configurazione iniziale, inoltre, risultano realizzati in difformità la composizione interna e, sul terrazzo, il volume comprendente il bagno in camera matrimoniale con disimpegno, il piccolo vano lavanderia e la tettoia di copertura. La domanda di condono ad oggi non è ancora definita.

Non vi è certificato di agibilità. Il bene non è dotato dell'Attestato di Prestazione Energetica.

PREZZO BASE:	180.000	.00	E

QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di tutti i passaggi di proprietà relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.

A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- può procedere ad acquisire in via integrale altresì gli atti d'acquisto precedenti laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore procedente.

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata). Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di comunione legale con il coniuge, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione. Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto mortis causa.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di atto mortis causa (trascrizione di denunzia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto inter vivos a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di atto mortis causa oppure si tratti di atto inter vivos ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto inter vivos a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto inter vivos a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto inter vivos a carattere non traslativo.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di atto inter vivos a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto inter vivos a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

3) Terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità.

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando - in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) Beni già in titolarità di istituzioni ecclesiastiche.

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) Situazioni di comproprietà.

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale situazione di comproprietà dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti. 6) <u>Esistenza di **diritto di usufrutto** sui beni <mark>pig</mark>norati.</u>

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una riserva di usufrutto in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte di quest'ultimo.

In base alle ispezioni ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare (cfr. Allegato 04), incrociandone i dati con le risultanze catastali, è stata ricostruita la storia del bene pignorato alla luce dei passaggi di proprietà (*cfr.* Allegato 05), individuando il primo titolo inter vivos a carattere traslativo anteriore al ventennio che precede il pignoramento. Procedendo a ritroso dalla data di trascrizione dello stesso (12.06.2023) si rilevano i seguenti titoli:

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009 1. ATTO DI ASSEGNAZIONE A SOCIO DI COOPERATIVA EDILIZIA per notar Ida D'Ambrosio di Napoli del 17.05.2001 rep. n.18435, trascritto il 06.06.2001 ai nn. 21113/15783

a favore di:

OMISSIS Omissis (Omissis, Omissis)

- 1/1 di proprietà

da:

OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS (con sede in Omissis Omissis, cf: Omissis)

- 1/1 di proprietà

diritti ed immobile trasferiti:

acquisto della piena ed intera proprietà delle seguenti unità immobiliari facenti parte del fabbricato in Villaricca al corso Italia n.137/bis e precisamente: - appartamento al piano terzo della scala "B", distinto con il numero interno 5, composto di quattro vani e accessori (...) riportato nel C.U. del Comune di Villaricca, in ditta alla società venditrice, alla partita 4629, foglio 2, mappale 807, sub 40, Corso Italia, piano 3, interno 5, scala B, categoria A/2; - box auto al piano seminterrato della scala "B", della superficie catastale di metri quadrati 28 (...) riportato nel C.U. del Comune di Villaricca, in ditta alla società venditrice, alla partita 4629, foglio 2, mappale 807, sub 25, Corso Italia, piano S/1, scala B, categoria C/6 (cfr. Allegato 05a).

L'atto costituisce il primo titolo inter vivos antecedente il ventennio dalla trascrizione del pignoramento.

Il terreno su cui è stato costruito il fabbricato è pervenuto in virtù del seguente titolo:

 ATTO DI COMPRAVENDITA per notar Ida d'Ambrosio del 22.11.1989, trascritto il 13.12.1989 ai nn. 36496/27315

a favore di:


OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS (con sede in Omissis Omissis, cf: Omissis)

- 1/1 di proprietà

da:

OMISSIS Omissis (Omissis, Omissis)

- 1/1 di proprietà





piena ed intera proprietà del seguente immobile in Villaricca (Napoli) località "Epitaffio" e precisamente: - zonetta di terreno della superficie complessiva di are 25.68 (...) riportata in C.T. di Villaricca al foglio 2, con le neo p.lle: 985 (ex 136/b) di are 15,68; 807 (ex 136/b) di are 10,00; individuate nei tipi di frazionamento n.4158/1988 e n.2549-24/1983 (cfr. Allegato 05b).

QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'esperto deve procedere alla verilica della regolarità dei beni sotto il promo edilizio ed urbanistico, indicando.	
I'epoca di realizzazione dell'immobile;	
 gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo (licenza edilizia n; concessione edilizia n; even 	tuali
varianti; permesso di costruire n; DIA n; ecc.);	
 la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo. 	
Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia	del
provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati. Tale documentazione deve essere sempre allegata	alla

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati. <u>Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.</u> Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto NON DEVE MAI <u>limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo)</u>.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'assenza di provvedimenti autorizzativi sotto il profilo ediliziourbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i)
schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni
desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi
desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città). In
nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto
secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

In relazione a fabbricati realizzati in epoca risalente, lesperto distinguerà tra:

- 1) fabbricati realizzati prima del 1942 (in Comuni sprovvisti di regolamento edilizio anteriore a tale data), che saranno considerati regolari salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali tenendo conto delle indicazioni di cui in appresso l'esperto procederà ad un'autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e in difetto all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo);
- 2) fabbricati realizzati tra il 1942 ed il 1967:
- i) fabbricati realizzati nel centro urbano per i quali occorrerà verificare la presenza di una licenza ex art. 31 LU (nella originaria formulazione), in mancanza della quale il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo;
- ii) fabbricati realizzati fuori dal centro urbano, che saranno considerati regolari salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un'autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e in difetto all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo);
- 3) fabbricati realizzati dopo il 1967 per i quali occorrerà verificare in ogni caso la presenza di un titolo edilizio in mancanza del quale il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'esistenza di provvedimenti autorizzativi sotto il profilo ediliziourbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di difformità e/o modifiche del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto. Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;
- nel caso di riscontrate difformità:
- deve predisporre apposita planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di opere abusive l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di istanze di condono (sanatoria c.d. speciale), precisando:

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985) specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria. A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:
 - i.artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985 (in linea di principio, immobili ed opere abusivi ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
 - ii.art. 39 della legge n. 724 del 1994 (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
 - iii.art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003 (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);
- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura
 espropriativa.
- Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;
- concludere infine attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate se ed eventualmente in base a quali
 delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.
- In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti **i relativi costi**.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della dichiarazione di agibilità ed acquisire certificato aggiornato di destinazione urbanistica.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

Dalle indagini effettuate presso l'U.T.C. di Villaricca, previa richiesta inviata a mezzo PEC (prot. n. 00012312 del 04.09.2024) (cfr. Allegato 06a), risulta che il fabbricato di cui fanno parte i beni pignorati è stato realizzato in virtù della Concessione Edilizia n.2720 del 29.12.1990, rilasciata alla società Omissis Omissis società cooperativa a r.l.. per la costruzione di fabbricato per civili abitazioni composto da: n.8 appartamenti per civili abitazioni ognuno di n.5 vani ed accessori; n.2 sottotetti non abitabili; un piano terra adibito a porticato libero ed un piano seminterrato con n. 8 box auto e n.8 cantinole (cfr. Allegato 06b).

Relativamente all'abitazione pignorata, distinta con il sub 40, risulta inoltre ARIE presentata l'Istanza di sanatoria in virtù della legge 724/94 prot. n.4331 del 28.02.1995 a nome di *Omissis Omissis (cfr.* Allegato 06c). Tale istanza ad oggi non è stata ancora definita, in quanto mancante di tutta la documentazione.

Non risultano presentate altre pratiche edilizie (D.I.A., S.C.I.A., C.I.LA., etc.), neanche in sanatoria, né relative domande. Non è stato rinvenuto il certificato di agibilità. L'U.T.C. non ha dato riscontro sull'esistenza di provvedimenti (ordinanza di demolizione o ripristino, etc...) emessi nei confronti del fabbricato e/o del bene.


box auto (sub 25), in particolare, **rientra tra i casi di esclusione dall'obbligo di dotazione** dell'A.P.E. previsti dall'*Appendice A* dell'*Allegato 1* (*linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici*) al D.M. 26.06.2015.

I beni ricadono in **Zona Omogena** *C3 di espansione semintensiva* del P.R.G., ovvero nella zona *Complessi residenziali* del P.U.C. adottato a Marzo 2023 con Delibera CC/CS 21/2023, disciplinato dall'art.48 delle N.T.A..


Infine, come da attestazione della *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli* del 04.09.2024 prot. n.18378-A (*cfr.* Allegato 06d), i beni **non risultano** sottoposti alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004 parte II e, per i vincoli di cui alla parte III del decreto, **non rientrano** nel perimetro delle zone sottoposte a tutela paesaggistica.

ANALISI STATO DI DIFFORMITA' e REGOLARIZZAZIONE

Rispetto al progetto approvato, lo stato di fatto dell'intero fabbricato risulta difforme per la trasformazione del sottotetto in un piano abitabile, mansardato, costituito da ulteriori quattro abitazioni tra cui quella pignorata. Analizzando i grafici di progetto, in particolar modo il prospetto, è evidente la trasformazione effettuata dell'ultimo piano, non limitata al solo cambio di destinazione d'uso ma consistita anche nella modifica della copertura e delle relative altezze interne, nonché nella realizzazione del balcone sul fronte strada e del terrazzo sul lato opposto.




gr.6.01: grafico Concessione Edilizia - PIANTA SOTTOTETTO



gr.6.02: grafico Concessione Edilizia - PROSPETTO PRINCIPALE

Considerate le caratteristiche generali del fabbricato, è possibile ritenere che le modifiche al progetto risalgano certamente all'epoca stessa di costruzione del complesso edilizio. Del resto l'intero fabbricato è stato denunciato in catasto nel 1992 secondo l'attuale configurazione e divisione in unità immobiliari (*cfr.* Allegato 02). Come evidente anche dall'elaborato planimetrico presentato, il terzo piano, corrispondente al sottotetto di progetto, è diviso nelle attuali quattro unità, tra cui il sub 40 pignorato, con i relativi spazi esterni (terrazzi e balconi).



gr.6.03: stralcio elaborato planimetrico catastale del 1992

A parere dello scrivente, quindi, la configurazione originaria del fabbricato e, nello specifico, dell'appartamento pignorato, è quella riportata nella planimetria catastale risalente al 1995 (presentazione del 07.04.1995). Confrontando l'attuale stato di fatto con i grafici catastali (planimetria ed elaborato planimetrico), però, appare evidente che la configurazione originaria, per quanto detto già difforme dal titolo

edilizio, risulta ulteriormente modificata, oltre che per la divisione interna e la finestra in cucina, anche e soprattutto per la realizzazione sul terrazzo di un volume aggiuntivo, comprendente il bagno in camera matrimoniale e il relativo disimpegno, il piccolo vano lavanderia e la tettoia di copertura (cfr. Allegato 12 – grafico 5).




gr.6.04: confronto stato di fatto e planimetria catastale



imm6.01: immagine aerea con indicazione della tettoia (estratto da Google Earth®)

Per il box auto, invece, si rileva rispetto al progetto della concessione la presenza del pilastro al suo interno (cfr. Allegato 12 – grafico 6).







LEGENDA

PRESENZA DEL PILASTRO



gr.6.05: sovrapposizione stato di fatto con pianta progetto C.E.

GIUDIZIARIE



REGOLARIZZAZIONE DELLE DIFFORMITA'

Per quanto illustrato, l'appartamento pignorato (sub 40) e, più in generale, l'intero fabbricato risultano difformi dal titolo. La regolarizzazione dello stato di difformità è quindi legata alla definizione dell'istanza di condono rinvenuta, per la quale si rende necessaria la presentazione di tutta la documentazione richiesta, tra cui quella grafica, anche per l'eventuale aggiornamento delle oblazioni e dei vari oneri.

Al riguardo si evidenzia che la mancanza dei grafici e l'insufficienza delle informazioni contenute nella domanda non permettono di valutare l'effettivo stato dei luoghi all'epoca della presentazione della stessa. In pendenza di una domanda di condono, infatti, non sono ammessi ulteriori e successivi interventi modificativi ell'immobile. Pertanto, qualora le modifiche rilevate rispetto alla configurazione iniziale vengano ritenute successive alla domanda di condono, proprio perché non ammesse, ne comporterebbero il diniego e l'archiviazione del relativo procedimento. In caso di esito negativo della domanda, la regolarizzazione dovrà coinvolgere necessariamente l'intero complesso edilizio ed essere oggetto di accertamento di conformità ai sensi dell'art.36bis (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali) del D.P.R. 380/2001 comma 1 (In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata

di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32).

Per quanto esposto, in tale sede non è possibile pronunciarsi in maniera precisa sull'effettiva regolarizzazione delle difformità, tanto per la domanda di condono, soprattutto in considerazione della natura delle modifiche realizzate, tanto per un eventuale accertamento di conformità che, dovendo coinvolgere l'intero fabbricato, richiede necessariamente la valutazione anche di porzioni estranee alla procedura.

Ad ogni modo, considerando che l'U.T.C. non si è espresso circa lo stato di difformità, tenendo conto anche delle eventuali modifiche e/o integrazioni del quadro normativo edilizio e urbanistico che possono verificarsi successivamente la data della perizia e del trasferimento del bene, la possibilità di regolarizzazione, le modalità ed i relativi costi previsti, e soprattutto le conseguenze scaturenti da un esito negativo della domanda, possono essere valutate solo al momento dell'effettiva proposizione della pratica agli enti competenti.

Infine, si evidenzia che le ragioni del credito fatti valere nella procedura espropriativa (*Contratto di mutuo, atto per notar Pasquale Cante del 09.06.2009 rep. n.49795*) sono successive all'entrata in vigore delle leggi del condono, per cui i beni pignorati non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

QUESITO n. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **soggetti terzi**.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante. Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ. Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad

esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il <u>canone di locazione di mercato</u> di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale <u>indennità di occupazione</u> da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

Al momento dell'accesso il bene **era occupato dall'esecutato**, dove risiede dal 21.10.2001 come risultante dal certificato di residenza storico rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Villaricca (*cfr.* Allegato 07).

QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene

L'esperto deve procedere alla specificazione dei vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene di ogni tipo e natura, sia riesaminando la documentazione ipocatastale agli atti, il titolo di provenienza e quantaltro come sopra acquisito, sia effettuando specifiche indagini presso gli uffici comunali, il catasto, le conservatorie competenti, le sovrintendenze e presso tutti gli uffici alluopo preposti.

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

 a) verificare – in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa – la pendenza di altre procedure esecutive relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).
 Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al

giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;

- b) verificare in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati la pendenza di procedimenti giudiziali civili relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale). La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;
- c) acquisire copia di eventuale provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge della casa coniugale;
- d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di vincoli storico-artistici;
- e) verificare per gli immobili per i quali sia esistente un condominio l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;

f) acquisire copia degli atti impositivi di servitù sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari. In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di sequestro penale (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà - previa comunicazione al giudice dell'esecuzione per l'eventuale nomina di un custode giudiziario - la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- Iscrizioni ipotecarie,
 Pignoramenti ed alt
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

Dalle ispezioni effettuate presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio, *Servizio di Pubblicità Immobiliare* (*cfr.* Allegato 04) risultano trascritte le seguenti formalità (*cfr.* Allegato 08):

- A1. REGOLAMENTO DI CONDOMINIO atto per notar Ida D'Ambrosio di Napoli del 27.04.1993 rep. n.12369, trascritto il 17.05.1993 ai nn.16120/12606 (cfr. Allegato 08a).
- A2. ATTO DI ASSERVIMENTO atto per notar Ida D'Ambrosio di Napoli del 09.07.1991 rep. n.10217, trascritto il 23.07.1991 ai nn.26374/20412 (*cfr.* Allegato 08b).

Con il suddetto atto la società *OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS*A.R.L. (sede in *Omissis Omissis*, cf: *Omissis*), ha asservito in maniera permanente, a favore del Comune di Villaricca, la zona di terreno riportata in C.T. di Villaricca al foglio 2, p.lle 807 e 985, ai fini del rilascio della concessione edilizia per la realizzazione del fabbricato di cui fanno parte i beni pignorati.

SEZIONE B: oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura

TRASCRIZIONI ed ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI

- B1. VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI del 04.05.2023 rep. n.4718, trascritto il 12.06.2023 ai nn.29636/22798, a favore di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (sede in Roma, c.f.: 09339391006) contro OMISSIS Omissis (Omissis, Omissis), gravante la piena ed intera proprietà delle unità immobiliare in Villaricca, corso Italia, distinte al N.C.E.U. al foglio 2 particella 807 sub 25 e 40 (cfr. Allegato 08c) PRESENTE PROCEDIMENTO -
- B2. IPOTECA GIUDIZIALE derivante da decreto ingiuntivo, atto giudiziario del Tribunale di Napoli Nord del 25.02.2015 rep. n. 419, iscritta il 16.04.2015 ai nn. 13073/1638 (ipoteca iscritta per 410.600,00 € capitale di 310.000,00 €), a favore di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (sede in Roma, c.f.: 09339391006) contro OMISSIS Omissis (Omissis, Omissis), gravante la piena ed intera proprietà delle unità immobiliare in Villaricca, corso Italia, distinte al N.C.E.U. al foglio 2 particella 807 sub 25 e 40 (cfr. Allegato 08d).

B3. IPOTECA VOLONTARIA derivante da concessione a garanzia di mutuo, atto per notar Pasquale Cante di Sant'Antimo del 09.06.2009 rep. n.49795/15081, iscritta il 11.06.2009 ai nn.31526/6027 (ipoteca iscritta per 252.000,00 € capitale di 126.000,00 €), a favore di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (sede in Roma, c.f.: 09339391006) contro *OMISSIS Omissis* (*Omissis*, *Omissis*), gravante la piena ed intera proprietà delle unità immobiliare in Villaricca, corso Italia, distinte al N.C.E.U. al foglio 2 particella 807 sub 25 e 40 (*cfr.* Allegato 08e).

DIFFORMITA' CATASTALI

Come illustrato al *quesito* 3, al di là delle differenze attribuibili alla rappresentazione grafica, lo stato di fatto presenta alcune difformità rispetto alla planimetria catastale. Ferma restando la regolarizzazione dal punto di vista urbanistico delle difformità, occorre prevedere l'aggiornamento della planimetria catastale mediante procedura DOCFA, per la cui pratica si indica un costo orientativo di 1.000 €, comprensivo degli oneri previsti e dell'onorario professionale di un tecnico abilitato a cui affidare l'incarico.

DIFFORMITA' URBANISTICHE

Come illustrato al *quesito n.6*, l'intero terzo piano del fabbricato, comprendente l'appartamento pignorato, è difforme dal titolo autorizzativo per la trasformazione del sottotetto in piano abitabile. Per il bene pignorato vi è domanda di condono ad oggi non definita per mancanza della documentazione prevista. Per la regolarizzazione dello stato di difformità occorre provvedere alla definizione della suddetta domanda, provvedendone all'integrazione documentale. In caso di diniego della domanda di condono, per la regolarizzazione occorre procedere con l'accertamento di conformità ai sensi dell'art.36 bis del DPR 380/2001 relativamente all'intero complesso edilizio. Poiché l'U.T.C. non si è espresso circa lo stato di difformità rilevata, la possibilità di regolarizzazione, le modalità ed i relativi costi previsti, nonché le conseguenze scaturenti da un eventuale esito negativo della domanda, possono essere definite in maniera certa solo con l'effettiva proposizione della pratica agli enti competenti. Ai fini della stima, quindi, si ritiene più opportuno valutare lo stato di difformità con un coefficiente riduttivo, espresso in %, applicato quale detrazione al valore di mercato del bene in condizioni ordinarie in luogo dei costi non quantificabili in maniera certa.





QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale, precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

Dalle informazioni reperite dal Demanio della Regione Campania, attraverso la consultazione della propria banca dati sul portale *Open Demanio* (http://dati.agenziademanio.it), risulta che i beni oggetto di esecuzione non ricadono su suolo demaniale.

QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati. In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato). All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di soggetto privato (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposi per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto). Laddove il diritto sia costituito a favore di soggetto pubblico, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania). In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

Dagli accertamenti svolti presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania, sulla base delle risultanze catastali, risulta che l'area su cui ricadono i beni pignorati non è gravata da alcun censo, livello o uso civico. In particolare, dalla lettura del decreto del *Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici* del 05.03.1928 (*cfr.* Allegato 09) si può constatare che nel territorio comunale non vi sono aree soggette ad usi civici.

QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni informazione concernente:

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

Gli immobili pignorati fanno parte di un condominio gestito, come dichiarato dall'esecutato in sede di accesso, dal sig. *Omissis Omissis*. Al contatto telefonico fornito, però, non si ha avuto alcun riscontro nonostante i diversi tentativi effettuati. Altri recapiti o modalità di contatto non sono stati reperiti. Per tali motivi, quindi, in tale sede non è possibile fornire alcuna informazione al riguardo.

Dalle ispezioni ipotecarie risulta trascritto il 17.05.1993 ai nn.16120/12606 l'atto per notar Ida D'Ambrosio 27.04.1993 rep. n.12369 con cui la società cooperativa ha depositato il Regolamento di Condominio e le tabelle millesimali (*cfr.* Allegato 08a).

QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni

L'esperto deve indicare il valore di mercato dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS) e di cui al Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (Market Approach), di capitalizzazione del reddito (Income Approach) e del costo (Cost Approach), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie. A questo riguardo, l'esperto deve OBBLIGATORIAMENTE procedere alla esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare ___ con sede in _____
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima. A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso ordine di demolizione del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base** d'asta del cespite che tenga conto delle <u>differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile</u>, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie <u>(misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato)</u> al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale mancata immediata disponibilità dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della garanzia per vizi e mancanza di qualità in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

CRITERIO e PROCEDIMENTO DI STIMA

La valutazione del bene si fonda sul criterio del valore di mercato, che si definisce come il più probabile prezzo di mercato al quale una determinata proprietà immobiliare può essere compravenduta alla data della stima, posto che l'acquirente e il venditore hanno operato in modo indipendente, non condizionato e nel proprio

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

interesse, dopo un'adeguata attività di marketing durante la quale entrambe le parti hanno agito con eguale capacità, prudenza e senza alcuna costrizione¹.

Per la determinazione del più probabile valore di mercato la dottrina estimale prevede due procedimenti di stima, aventi come comune fondamento logico la comparazione, distinguibili in procedimenti sintetici (o diretti) e analitici (o indiretti).

L'applicazione dei procedimenti sintetici suppone la sussistenza di una pluralità di accondizioni, quali: l'esistenza di beni similari al bene da stimare; una sufficiente dinamicità del mercato immobiliare; la conoscenza dei prezzi di compravendita di beni similari al bene da stimare, risalenti a un periodo prossimo a quello della stima.

Quando non ricorrono tali condizioni, si impiega il procedimento analitico, che conduce alla stima del valore di mercato attraverso l'analisi dei fattori che concorrono alla produzione del bene o ponendo in relazione grandezze economiche attribuibili allo stesso. Il procedimento indiretto trova, quindi, applicazione mediante il procedimento del valore di trasformazione, l'approccio finanziario o l'approccio del costo. Ad ogni modo, la scelta della metodologia di stima non è arbitraria o soggettiva, ma è dettata dalla corretta analisi delle condizioni al contorno e delle finalità della valutazione.

In particolare, per gli *International Valuation Standards* gli approcci più diffusi per la stima del valore di mercato di un immobile sono: il sales comparison approach o metodo del confronto di mercato (market approach), l'income capitalization approach o metodo di capitalizzazione del reddito (income approace), il cost approach o metodo del costo.

In base all'analisi del mercato immobiliare e ai dati disponibili, per la stima del bene si può ricorrere al procedimento sintetico, tra cui rientra il metodo del confronto di mercato o Market Approach che si svolge attraverso il confronto tra il bene oggetto di stima e un insieme di beni di confronto simili, contrattati di recente e di prezzo o reddito noti e ricadenti nello stesso segmento di mercato². Nel caso in esame, in particolare, è applicato il procedimento di stima monoparametrica che si basa sull'impiego di un unico parametro di confronto tra l'immobile da valutare e gli altri di prezzo noto dello stesso segmento di mercato. Il parametro è di solito un'unità di consistenza (metro quadro, metro cubo, ecc.). Il valore di stima si calcola moltiplicando il prezzo unitario medio, espresso rispetto all'unità di consistenza, del


¹ da Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa, III edizione pag.60, cap. 5 (IVS 1 3.1)

² da *Codice delle Valutazioni Immobilia<mark>ri di Tecnoborsa,* III edizione pag.97, cap. 8</mark>

campione di immobili rilevato per la consistenza dell'immobile da valutare³. La scelta di tale procedimento è dettata soprattutto dalle informazioni e dalle fonti disponibili, cioè dalla carenza di dati immobiliari puntuali che costituisce la principale causa ostativa per l'applicazione in maniera rigorosa di metodi estimativi maggiormente accreditati a livello internazionale quale il *M.C.A.* (*Market Comparison Approach*). Per la procedura di stima il prezzo unitario medio è rilevato sotto forma di quotazioni medie fornite dagli operatori del settore e dai borsini immobiliari. Poiché tali quotazioni sono in genere riferite a un ambito di mercato o a una zona, per destinazione e tipologia, si ricorre a una serie di coefficienti moltiplicativi in grado di tenere conto dello scostamento tra le quotazioni generiche e il supposto valore di stima dell'immobile oggetto di valutazione. Per la stima, quindi, si moltiplicherà la quotazione media per una serie di coefficienti, tratti dalla manualistica in materia, esplicativi delle principali caratteristiche dell'immobile da stimare (*cfr.* Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa cap.8 p.ti 3.4.2, 3.4.3).

ANALISI DEI VALORI DI MERCATO

I valori unitari sono stati desunti dalla banca dati delle ultime quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate (cfr. Allegato 10a), riferiti al secondo semestre del 2023, riportati nella seguente tabella:



gr.12.01: tabella valori O.M.I.

³ da *Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa*, III edizione pag.99, cap. 8

Per la specifica zona, con riferimento allo stato conservativo *normale*, i valori dell'O.M.I. variano in un intervallo compreso tra 1.100 €/mq e 1.700 €/mq (valore medio di **1.400 €/mq**) per le *abitazioni civili* e tra 660 €/mq e 1.000 €/mq (valore medio di **830 €/mq**) per i *box*.

Al fine di conoscere le caratteristiche e l'attuale andamento del mercato immobiliare, nonché avere un reale riscontro dei valori forniti dall'O.M.I., risulta utile la consultazione dei principali siti web del settore immobiliare tra i quali si segnalano (cfr. Allegato 10b):

- Mercato-Immobiliare (www.mercato-immobiliare.info), basato sui prezzi di richiesta e gli annunci pubblicati su Caasa riferiti all'intero Comune, indica un valore unitario medio di 1.470 €/mq sia per la tipologia degli appartamenti.
- Immobiliare.it (www.immobiliare.it), basato sui prezzi di richiesta e gli annunci pubblicati, indica per le abitazioni, con riferimento all'intero territorio comunale, un valore unitario medio di 1.552 €/mq, e, per la specifica zona, un intervallo di valori compresi tra 1.200 €/mq e 1.600 €/mq (valore medio di 1.400 €/mq).
- <u>Idealista</u> (www.idealista.it), portale specializzato in annunci di vendita, basato sui prezzi ARIII
 di richiesta e gli annunci pubblicati riferiti all'intero territorio comunale, indica per le
 abitazioni un valore unitario medio di 1.514 €/mq.
- Borsino Immobiliare (www.borsinoimmobiliare.it), portale specializzato nella ricerca ed elaborazione di dati immobiliari, per la specifica zona riporta un intervallo di valori compresi tra 1.047 €/mq e 1.745 €/mq (valore medio di 1.396 €/mq) per abitazioni in stabili di qualità nella media di zona e tra 616 €/mq e 1.022 €/mq (valore medio di 819 €/mq) per box auto.

Ulteriori indagini sono state condotte in loco, analizzando gli annunci di vendita delle agenzie immobiliari operanti in zona. In particolare, le indagini sono state concentrate sull'area articolata tra corso Europa e corso Italia. Dall'analisi del contesto è stato possibile innanzitutto esaminare il tessuto edilizio, caratterizzato soprattutto da fabbricati residenziali realizzati negli ultimi trent'anni. In base agli annunci di vendita reperiti, per appartamenti di 120/130 mq circa di superficie, generalmente dotati di box auto, i prezzi richiesti (da considerare maggiorati in vista del margine di trattativa e delle migliori previsioni di guadagno), partono dai 220.000 €, variando in funzione dello stato manutentivo, dell'ubicazione e della particolare dotazione di spazi e accessori.

Incrociando i dati delle fonti indicate con quanto desunto dalle indagini condotte, alla luce dell'andamento del mercato immobiliare, si può quindi considerare congruo per la stima il valore medio unitario dell'O.M.I. di 1.400 €/mq con riferimento alle abitazioni di tipo civile in stato manutentivo normale. Tale valore andrà adeguato con opportuni coefficienti onde considerare le specifiche caratteristiche dell'immobile oggetto di valutazione e giustificarne lo scostamento dalle quotazioni ARI generali. In base ai riferimenti analizzati e al tessuto edilizio della zona, gli elementi da considerare, in quanto maggiormente incidenti sul valore immobiliare, sono l'ubicazione, lo stato manutentivo e le caratteristiche compositive, da valutare mediante i seguenti coefficienti:

 \mathbf{K}_1 = (*ubicazione*): si considera la posizione dell'immobile in rapporto alla delimitazione dell'area proposta dall'O.M.I.

 $\mathbf{K_2}$ = (stato manutentivo): si considera lo stato conservativo dell'unità, delle finiture, degli impianti, nonché gli aspetti strutturali anche in considerazione delle condizioni del fabbricato di cui è parte.

K₃ = (*caratteristiche intrinseche*): si considerano la composizione interna, la disponibilità di spazi e la relativa ripartizione in rapporto alla superficie complessiva, parametri quali luminosità e veduta, ARIE nonché le possibilità di modifiche e di miglioramenti.

CALCOLO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE

Come da calcolo riportato nella risposta al precedente *quesito 2,* la superficie commerciale del compendio pignorato (appartamento + box) è pari a **184 mq**. Il box auto è stato considerato quale accessorio diretto dell'abitazione e quindi la superficie è stata omogeneizzata con riferimento alla destinazione residenziale come da tabella di calcolo di cui al quesito 2.

STIMA DEL BENE

La valutazione dell'immobile viene effettuata moltiplicandone la superficie commerciale computata per il valore unitario medio individuato dalle indagini, opportunamente adeguato. Per quanto detto, si applica il valore unitario medio di

1.400 €/mq, da adeguare con i seguenti coefficienti:

 $K_1 = 0,95$ (*ubicazione*): l'unità si trova lungo una traversa del corso Europa, più defilata rispetto al centro cittadino

 $K_2 = 1,05$ (stato manutentivo): l'unità si presenta in buone condizioni.

K₃ = 1,05 (caratteristiche compositive): l'unità ha una buona dotazione di spazi, ben organizzati; posto all'ultimo piano, gode di doppio affaccio, di cui uno su strada, con terrazza e ampio balcone;

ovvero con un coefficiente globale pari a:

$$\mathbf{K}_{gl} = 0.95 * 1.05 * 1.05 = 1.047 = 1.05$$

Applicando il suddetto adeguamento si ricava il corrispondente valore unitario pari a 1.400 €/mq x 1,05 = **1.470 €/mq**.

Pertanto, per i valori indicati, si ottiene:

$$V_m = (V_u \times S_{comm}) = (1.470 €/mq \times 184 mq) = 270.480,00 €/mq = 270.000,00 €$$

Il valore stimato del compendio immobiliare pignorato, ipotizzato in condizioni ordinarie, ovvero privo di vincoli, pesi e difformità, è di € 270.000,00 (duecentosettantamila).

<u>DETRAZIONI</u> Ai fini della stima è opportuno adeguare il valore di mercato prima determinato con un coefficiente percentuale che permetta di tener conto delle difformità urbanistiche e catastali rilevate, della mancanza dell'Attestato di Prestazione Energetica. Considerata la natura e l'entità delle problematiche esistenti, si ritiene congruo applicare una riduzione del 25 % (K_{diff} = 0,75). Pertanto, si ha:

$$V_{\text{m}} = V_{\text{m}} * \text{Kdiff} = 270.000,00 € * 0,75 = 202.500,00 € = 202.000,00 €$$

Il valore stimato del compendo pignorato secondo lo stato attuale è di € 202.000,00 (duecentoduemila).

PREZZO BASE D'ASTA PROPOSTO

Onde considerare lo stato di occupazione degli immobili, eventuali vizi occulti, la mancata operatività della garanzia per vizi, il deperimento del bene che può intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione, l'eventuale situazione debitoria condominiale, si può apportare una riduzione del 10%. Con un opportuno arrotondamento a cifra tonda, si ha:

V_{asta} = V_m x * 0,90 = 202.000,00 € * 0,90 = 181.800,00 € = **182.000,00** €





Il prezzo base d'asta del lotto di vendita è di 182.000,00 € (centoottantaduemila).

QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso in cui il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto proceda comunque alla valutazione dellintero, anche ai fini delleventuale applicazione degli artt. 599 e ss. c.p.c. in caso si debba procedere alla divisione giudiziale, e poi della quota. L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota). L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore similare per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

Il presente caso **non ricorre** nella procedura essendo pignorata l'intera proprietà dei beni.

**** ASTE

QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando certificato di residenza storico rilasciato dal competente ufficio comunale. L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE certificato di stato civile dell'esecutato. In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire certificato di matrimonio per estratto presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto. Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni. L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Laddove risulti che alla data dell'acquisto l'esecutato fosse coniugato in regime di comunione legale ed il pignoramento non sia stato notificato al coniuge comproprietario, l'esperto informerà immediatamente di tale circostanza il giudice dell'esecuzione, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti necessari.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì certificato della Camera di Commercio.

Villaricca (*cfr.* Allegato 07) risulta che l'esecutato è residente in corso Italia n.305, presso il bene pignorato, dal 21.10.2001, quindi già all'epoca del pignoramento.

Dal certificato di matrimonio per estratto rilasciato dall'*Ufficio di Stato Civile* del Comune di Villaricca, risulta che l'esecutato è coniugato dal 11.01.1999 in regime di separazione dei beni come indicato sulle annotazioni a margine (*cfr.* Allegato 11).







Il sottoscritto ringrazia per la fiducia accordata e rassegna la presente relazione composta da n.45 pagine dattiloscritte e dagli allegati di seguito elencati:

- all.01 Verbale di accesso;
- all.02 Visura storica e planimetria catastale dei beni pignorati;
- all.03 Visura storica e mappa catastale del terreno su cui sorgono i beni pignorati, mappa catastale all'impianto;
- all.04 Ispezioni ipotecarie;
- all.05 Titoli di provenienza:
 - a) ATTO DI ASSEGNAZIONE A SOCIO DI COOPERATIVA EDILIZIA per notar Ida D'Ambrosio di Napoli del 17.05.2001 rep. n.18435, trascritto il 06.06.2001 ai nn. 21113/15783 + n.t.
 - b) n.t. ATTO DI COMPRAVENDITA per notar Ida d'Ambrosio del 22.11.1989, trascritto il 13.12.1989 ai nn. 36496/27315

all.06 - Documentazione urbanistica:

- a) Richiesta inviata a mezzo PEC (prot. n. 00012312 del 04.09.2024)
- b) Concessione Edilizia n.2720 del 29.12.1990 ed estratto della documentazione
- c) Istanza di condono prot. n.4331 del 28.02.1995 ed estratto della documentazione
- d) Attestazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli del 04.09.2024 prot. n.18378
- all.07 Certificato di residenza storico dell'esecutato;
- all.08 Note delle formalità;
 - a) n.t. REGOLAMENTO DI CONDOMINIO atto per notar Ida D'Ambrosio di Napoli del 27.04.1993 rep. n.12369, trascritto il 17.05.1993 ai nn.16120/12606;
 - b) n.t. ATTO DI ASSERVIMENTO atto per notar Ida D'Ambrosio di Napoli del 09.07.1991 rep. n.10217, trascritto il 23.07.1991 ai nn.26374/20412;
 - c) n.t. VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI del 04.05.2023 rep. n.4718, trascritto il 12.06.2023 ai nn.29636/22798;
 - d) n.i. IPOTECA GIUDIZIALE derivante da decreto ingiuntivo, atto giudiziario del Tribunale di Napoli Nord del 25.02.2015 rep. n. 419, iscritta il 16.04.2015 ai nn. 13073/1638;
- e) n.i. IPOTECA VOLONTARIA derivante da concessione a garanzia di mutuo, iscritta il 11.06.2009 ai nn.31526/6027;
- all.09 Decreto del Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici;
- all.10- Valori di mercato:
 - a) Valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate;
 - b) fonti web: Mercato Immobiliare, Immobiliare.it, Idealista.it; BorsinoImmobiliare.it
- all.11 Certificato di matrimonio per estratto dell'esecutato;
- all.12 Elaborati grafici;
- all.13 Documentazione fotografica;

San Nicola la Strada, 07.11.2024

ASTE GIUDIZIARIE®

L'esperto stimatore

Arch. Omissis Omissis

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2